

Codice A1714A

D.D. 23 settembre 2024, n. 730

Articolo 52 della Legge regionale 21/1999 "Norme in materia di bonifica e irrigazione". Interventi per la realizzazione di opere inerenti la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irrigui. Bando n. 2/2019 approvato con D.D. n. 712 del 17/07/2019. Approvazione stato finale dei lavori e autorizzazione ad Arpea a liquidare la somma di euro 74.860,21 a favore del Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese.



ATTO DD 730/A1714A/2024

DEL 23/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura

OGGETTO: Articolo 52 della Legge regionale 21/1999 “Norme in materia di bonifica e irrigazione”. Interventi per la realizzazione di opere inerenti la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irrigui. Bando n. 2/2019 approvato con D.D. n. 712 del 17/07/2019. Approvazione stato finale dei lavori e autorizzazione ad Arpea a liquidare la somma di euro 74.860,21 a favore del Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese. Posizione 12_B2_2019. Codice Nembo 18010012088.

Vista la legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 “*Norme in materia di Bonifica e d’Irrigazione*” che all’articolo 52 sancisce la possibilità per la Regione Piemonte di concedere contributi in conto capitale per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l’acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all’acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo;

vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 “*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*” (che, ai sensi dell’articolo 112, è entrata in vigore con la Legge Regionale 19 marzo 2019, n. 9 “*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*”) la quale, all’articolo 1, comma 1, lettera q), si pone, tra l’altro, l’obiettivo di perseguire la tutela del territorio rurale e lo sviluppo e l’efficientamento delle infrastrutture agricole concorrendo alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio idrico in forma integrata con le attività di difesa del suolo;

richiamato l’articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della L.R. 1/2019, che dispone la vigenza della LR 21/1999 nelle more dell’approvazione dei regolamenti attuativi e dei programmi regionali previsti dalla medesima legge regionale;

considerato che la L.R. 21/1999 e s.m.i.;

- dispone all’articolo 44, l’istituzione dei comprensori d’irrigazione corrispondenti ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, dell’unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive;

- conferisce all'articolo 45, comma 3, la natura giuridica di consorzi privati di interesse pubblico ai consorzi d'irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'articolo 44;
- attribuisce, all'articolo 52 alla Regione la possibilità di concedere contributi in conto capitale per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo.
- prevede all'articolo 53, la possibilità di costituire consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione e consorzi di irrigazione e bonifica per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più consorzi;
- attribuisce all'articolo 58, alla Regione, al fine di favorire la fusione di organismi consortili esistenti, la possibilità di concedere contributi in conto capitale per le spese notarili, fiscali e professionali, nonché la realizzazione di opere necessarie e funzionali al comprensorio;

vista la D.G.R. n. 38-8649 del 29 marzo 2019 *“Legge regionale 21/1999. Disposizioni in materia di “ricondizionamento pozzi consortili” e di “ricondizionamento pozzi aziendali”. Modifiche alla DGR n. 42-4516 del 29/12/2016 ed alla DGR n. 19-4609 del 30/01/2017. Oneri di euro 1.500.000,00 per bandi 2019”*;

vista la D.D. n. 712 del 17/07/2019 *“Art. 52 della Legge regionale 21/1999 “Norme in materia di Bonifica e Irrigazione”. Interventi per la realizzazione di opere inerenti la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irrigui. Approvazione del bando per la concessione di contributi per iniziative finalizzate alla migliore gestione irrigua”*;

vista la domanda presentata dal Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese in data 19/11/2019 sul sistema informativo NEMBO e protocollata con il numero 247795-SIAP;

vista la D.D. n. 116 del 17/03/2020 *“Articolo 52 della Legge regionale 21/1999 “Norme in materia di Bonifica e Irrigazione”. Interventi per la realizzazione di opere inerenti la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irrigui. Approvazione della graduatoria di assegnazione dei contributi. Determina Dirigenziale n. 712 del 17/07/2019”* che assegna al Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese un contributo pari ad euro 79.606,11;

vista la proroga al termine utile per la conclusione dei lavori, così come previsto al punto 20 del Bando n. 2/2019 approvato con DD n. 712 del 17/07/2019, concessa con nota prot. n. 226267-SIAP del 29/12/2022;

vista la domanda di variante presentata dal Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese in data 20/04/2023 con nota prot. 2012E-SIAP, così come previsto al punto 19 del Bando 2_2019;

vista la D.D. n. 439 del 24/05/2023 di approvazione del progetto di variante per i lavori di *“Miglioramento della regimazione delle acque dei canali irrigui consortili”* a servizio dei Consorzi aderenti al Consorzio Val Pellice Cavourese (C.I. di Campiglione Fenile, C.I. Chiamogna del Bosco, D.I. Marino Basso, D.I. Mondo Nuovo, D.I. Bealera Mottura) nei comuni di Cavour, Villafranca P. e Campiglione Fenile (TO), per un contributo pari ad euro 75.688,92;

vista la domanda di saldo presentata in data 22/01/2024 sul sistema informativo NEMBO e protocollata con il numero SIAP-00010804, con la quale il Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese ha inviato la rendicontazione finale, richiedendo l'erogazione del saldo del contributo concesso ai sensi dell'articolo 52 della L.r. 21/1999;

tenuto conto della richiesta di integrazione documentazione, ai fini dell'approvazione e liquidazione del saldo, con contestuale sospensione del procedimento in corso come previsto dal comma 7

dell'art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché dal comma 1 dell'art.9 della l.r. 14/2014 e s.m.i., trasmessa dal settore scrivente con nota prot. n. SIAP-00108807 del 11/06/2024;

considerato che il Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese, ha trasmesso quanto richiesto con la suddetta nota, la documentazione integrativa in data 07/08/2024 con nota prot. n. SIAP-00163832;

visto il verbale di istruttoria prot. n. SIAP – 178632 del 20/09/2024 redatto dai funzionari regionali incaricati del settore Infrastrutture, territorio rurale, *calamità naturali in agricoltura*, con il quale è stata attestata la sussistenza delle condizioni per approvare lo stato finale dei lavori e la relativa liquidazione del saldo per euro 74.860,21 a favore del Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese;

rilevato che, dalla documentazione contabile presentata, il totale delle spese sostenute ammonta ad euro 135.063,76 e risultano quietanzate le fatture afferenti i lavori e spese tecniche;

vista la L.R. 16/2002 che istituisce in Piemonte L'Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

atteso che l'articolo 5 della L.R. 16/2002 prevede che all'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione l'esecuzione di pagamenti regionali in materia di agricoltura;

dato atto della convenzione stipulata con ARPEA in data 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021) per l'affidamento all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 16/2002;

atteso che con la determinazione dirigenziale n. 769/A1700A/2021 del 1 settembre 2021 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione con nota prot. n. 23448/A1700A del 9 settembre 2021;

vista la determinazione dirigenziale n. 522 del 01/07/2024 con la quale è stato aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi oggetto della convenzione con Arpea del 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021);

dato atto che presso A.R.P.E.A. è stato istituito il “Fondo Infrastrutture” al quale si deve fare riferimento per i pagamenti e le erogazioni ai beneficiari aventi diritto, su cui confluiscono i fondi stanziati per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi della Legge regionale n. 21/99 e Legge regionale n. 1/2019;

rilevato che l'art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dispone che la documentazione antimafia non è richiesta “per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, ...omissis”;

preso atto del parere della Direzione “Affari generali e Advocatura” della Regione Piemonte prot. 1704/DB0502 del 02/01/2009, successivamente confermato in data 29/01/2014 anche a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto 6 settembre 2011 n. 159 avvenute con il Decreto legislativo 13 dicembre 2012, nel quale si asserisce che i consorzi irrigui hanno personalità giuridica privata ma perseguono le finalità pubbliche a loro attribuite dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 21, che i contributi ad essi corrisposti non attengono allo svolgimento di attività imprenditoriali e che pertanto trova, nei loro riguardi applicazione l'esclusione prevista dal predetto art. 83 comma 3

lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

considerato che le agevolazioni di cui al presente provvedimento non rientrano nella nozione di aiuto di stato di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) in quanto trattasi di finanziamenti relativi a infrastrutture non intese a essere sfruttate a fini commerciali; inoltre dette infrastrutture non sono concepite per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma recano beneficio alla società nel suo insieme;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con D.G.R. n. 38-8649 del 29 marzo 2019 *“Legge regionale 21/1999. Disposizioni in materia di “ricondizionamento pozzi consortili” e di “ricondizionamento pozzi aziendali”. Modifiche alla DGR n. 42-4516 del 19/12/2016 ed alla DGR n. 19-4609 del 30/01/2017. Onere di euro 1.500.000,00 per bandi 2019”*;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 della Legge regionale n. 14 del 14/10/2014 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizione in materia di semplificazione”*;

visto l'art. 3 della Legge 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia”*, il quale dispone l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

dato atto che la concessione del contributo è stata disposta con D.D. n. 116 del 17/03/2020 e pertanto ai fini dell'efficacia del presente provvedimento è stata pubblicata la sopra citata D.D. n. 116 del 17/03/2020 ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione *“Amministrazione Trasparente”*;

vista la DGR 15 maggio 2023, n. 20-6877 *“Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621”*;; con la quale viene individuato in 180 giorni il termine utile alla conclusione del procedimento a partire dal ricevimento della documentazione progettuale;

rilevato che non è stato possibile rispettare il termine utile per la conclusione del procedimento per motivazioni non riconducibili al Settore, ma alla complessità della pratica che ha determinato la necessità di acquisire documentazione integrativa che il Beneficiario non ha potuto fornire nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta avanzata da questo Settore così come invece previsto dall'art. 2, comma 7, della legge 241/1990 e dell'art. 9, comma 1, della l.r. 14/2014;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto l'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle*

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023", e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare la documentazione relativa allo stato finale dei lavori per lavori “Miglioramento della regimazione delle acque dei canali irrigui consortili” a servizio dei Consorzi aderenti al Consorzio Val Pellice Cavourese (C.I. di Campiglione Fenile, C.I. Chiamogna del Bosco, D.I. Marino Basso, D.I. Mondo Nuovo, D.I. Bealera Mottura) nei comuni di Cavour, Villafranca P. e Campiglione Fenile (TO), aderenti al Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese, eseguiti nell’ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 712 del 16 luglio 2019, per una spesa ammessa pari ad euro 78.800,22 come da prospetto di seguito riportato:

A) Lavori		
A1) Consorzio irriguo di Campiglione Fenile	€	8.814,48
A2) Consorzio irriguo Chiamogna del bosco	€	7.522,90
A3) Consorzio Irriguo Marino Basso *	€	31.169,42
A4) Consorzio irriguo Bealera Mottura	€	2.188,48
A5) Consorzio irriguo Mondo nuovo		9.027,95
Totale A)	€	58.723,23
B) Somme a disposizione		
B1) Contributo IVA sui lavori	€	12.919,11
B2) Spese tecniche, oneri compresi	€	7.500,00
Totale B)	€	20.419,11
C) Totale intervento (A+B)	€	79.142,34
Totale spesa ammessa (* i lavori ammessi sono per euro 30.888,99 come da DD di approvazione variante)	€	78.800,22
IMPORTO contributo (D.D. n. 116 del 17/03/2020, 95% della spesa ammessa)	€	74.860,21

di liquidare, il saldo dei lavori eseguiti nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 712 del 17 luglio 2019, per euro 74.860,21 a favore del Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese – C.F. 94549870015;

di incaricare ARPEA ad erogare la somma di euro 74.860,21 a favore del Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese quale pagamento del saldo del contributo concesso secondo quanto previsto dal Bando n. 2/2019 approvato con D.D. n. 712 del 17/07/2019;

di autorizzare ARPEA all'utilizzo delle disponibilità presenti sul fondo Territorio Infrastrutture Regione, ai fini della liquidazione della somma di euro 74.860,21 trasferite ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 16/2002 con D.D. n. 188 del 29/07/2004;

di disporre che ARPEA invii al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale e Calamità Naturali in Agricoltura comunicazione dettagliata della liquidazione al fine di acquisire la documentazione che attesta l'erogazione dei contributi.

Secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il Codice Unico di progetto (CUP) assegnato al progetto è H28E19000120009 e il Codice Identificativo Gara (CIG) sono:

Consorzio irriguo di Campiglione Fenile Z953D8B74D
Consorzio irriguo Chiamogna del bosco Z6A3D8BD5C
Consorzio Irriguo Marino Basso Z0B23C8D84D
Consorzio irriguo Bealera Mottura ZF23B20C10
Consorzio irriguo Mondo nuovo ZEC3D8BE15
Spese tecniche Z9A2F52823.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi D. lgs. 33/2013 poiché è stata pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione "Trasparenza, valutazione e merito" la D.D. n. 116 del 17/03/2020.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino